



COMUNE DI GALLIATE

Provincia di Novara

CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

PERIODO 01.01.2022 ÷ 31.12.2026

**CAPITOLATO SPECIALE
DI GESTIONE**

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione è l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Galliate.

Il concessionario dovrà provvedere all'effettuazione dei seguenti servizi:

- APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO SECONDO GLI ORARI IN VIGORE
- CONTROLLO GENERALE DELL'AREA CIMITERIALE
- PULIZIA GENERALE DELL'AREA CIMITERIALE E SERVIZI IGIENICI
- PULIZIA CADITOIE DEI PERCORSI INTERNI E FONTANELLE
- INUMAZIONI E TUMULAZIONI
- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
- OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E SGOMBERO NEVE
- APPOSIZIONE DEGLI ACCESSORI FUNEBRI IN BRONZO E DEI SIGILLI COMUNALI
- ILLUMINAZIONE VOTIVA
- RISCOSSIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI ALL'ILLUMINAZIONE VOTIVA E DEGLI IMPORTI PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Tutti i suddetti servizi dovranno essere svolti nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato.

Qualora l'Amministrazione Comunale, nel corso del periodo di durata della concessione, ritenesse necessario modificare i servizi anche con l'aggiunta o l'eliminazione di alcuni di essi o di parte degli stessi, si procederà di comune accordo fra il concessionario e l'Amministrazione Comunale per determinare anche le eventuali maggiorazioni o diminuzioni economiche conseguenti.

In caso di ampliamento del Cimitero Comunale oltre l'esistente area, durante il periodo di concessione dei servizi, il concessionario dovrà estendere l'effettuazione dei servizi stessi, previo concordamento con l'Amministrazione Comunale delle modifiche gestionali ed economiche da apportare al presente Capitolato ed al contratto.

Qualora non sia raggiungibile un accordo la controversia sarà demandata, per la risoluzione, al Tribunale di Novara, secondo quanto previsto all'art. 32 del presente Capitolato.

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento in concessione dei servizi avrà durata di mesi 60 con decorrenza dal 01.01.2022 e scadenza il 31.12.2026.

Gli importi degli abbonamenti del servizio di illuminazione votiva saranno riferiti agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 26.D del presente Capitolato.

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Il concessionario, nello svolgimento dei servizi previsti nel presente capitolato, è libero di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie.

Il concessionario assume l'obbligo di dotare il proprio personale dipendente di tutti i macchinari (montaferetri, elevatori, argani, autocarri, motocarri, mezzi spazzaneve e/o spargisale, ecc.), gli attrezzi manuali, le attrezzature protettive ed antinfortunistiche, i prodotti detergenti, i disinfettanti e quanto altro possa servire all'espletamento dei servizi previsti dal presente Capitolato.

Tutti i macchinari, le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuali dovranno essere conformi alle vigenti normative di sicurezza e di omologazione e prima dell'inizio del servizio dovrà essere consegnato all'Amministrazione l'elenco dei mezzi impiegati.

Il personale del concessionario, per l'utilizzo dei macchinari in dotazione, dovrà aver effettuato idonei corsi di formazione/abilitazione/aggiornamento nel rispetto delle specifiche vigenti disposizioni normative.

Tutto il personale del concessionario dovrà indossare un'unica divisa e portare cartellino di riconoscimento con fotografia e generalità individuali.

Prima dell'inizio dei servizi dovrà essere consegnato all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato con indicazione del responsabile tecnico, che dovrà mantenere i rapporti con il personale tecnico del Comune.

Dovrà essere comunicato anche il numero di recapito telefonico del responsabile ed eventuale ulteriore numero telefonico per i contatti dell'utenza con il Concessionario durante gli orari di apertura del Cimitero.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere al concessionario l'allontanamento e la sostituzione del personale per comportamento lesivo dell'immagine dell'Amministrazione.

Art. 4 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

I servizi verranno svolti dal concessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri.

Tutti i mezzi e le attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi dovranno essere forniti dal concessionario e dovranno essere omologati secondo le vigenti normative di sicurezza sul lavoro.

Dovrà essere fornito dal concessionario l'elenco dettagliato dei mezzi che verranno impiegati nei servizi.

Il concessionario risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata della concessione, sollevando l'Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il concessionario è sempre responsabile sia di fronte al Comune, che ai terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti, i quali, per nessun motivo, salvo i casi di forza maggiore debitamente constatati, potranno subire interruzioni.

Il concessionario dovrà comunicare, ad avvenuto affidamento, il nominativo del responsabile tecnico del servizio che sarà la persona preposta a tenere i contatti diretti con l'Amministrazione Comunale relativamente allo svolgimento dei servizi ed al rispetto delle disposizioni del presente Capitolato.

Eventuali aperture di tombe private per verifiche eccezionali e/o straordinarie e/o per motivi igienici/sanitari, richieste dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere effettuate dal concessionario, senza rimborso alcuno da parte dell'Amministrazione concedente.

Sono a carico del concessionario gli oneri per la fornitura di energia elettrica dei lampioni situati nel campo cimiteriale "S" con orario di funzionamento corrispondente all'apertura e chiusura del Cimitero.

L'onere manutentivo dei suddetti lampioni e della relativa linea elettrica di collegamento è a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – DENUNCIA DEGLI INCONVENIENTI

Il concessionario ha l'obbligo di avvertire subito gli uffici comunali competenti ove abbia conoscenza di inconvenienti, ad esso non imputabili, che potrebbero impedire il regolare svolgimento dei servizi.

Malgrado la segnalazione fatta, il concessionario, sempre nell'ambito della normale esecuzione delle prestazioni che gli competono, dovrà adoperarsi, per quanto possibile, affinché i servizi abbiano il regolare decorso.

Art. 6 – LOCALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Il Comune mette a disposizione del concessionario, gratuitamente, per tutta la durata della concessione, i locali posti di fronte all'ingresso principale del Cimitero che dovranno essere utilizzati come ufficio per il mantenimento dei contatti con la cittadinanza, in relazione ai servizi previsti dalla presente concessione, ed a magazzino degli attrezzi necessari allo svolgimento di tali servizi.

Art. 7 – VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale ha diritto di verificare l'osservanza da parte del concessionario di tutti gli obblighi contenuti nel presente Capitolato, nonché di indicare le eventuali inottemperanze riscontrate.

Il suddetto diritto è valido anche per la Commissione Cimiteriale, che collabora con l'Amministrazione Comunale al buon andamento e mantenimento del Cimitero Comunale.

Le indicazioni dell'Amministrazione ed i contatti con il concessionario, necessari per la regolare esecuzione dei servizi, saranno fornite e tenute per il tramite del personale tecnico comunale, il cui referente verrà indicato al concessionario.

Art. 8 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI

Il concessionario si intende obbligato, oltre che alle norme del presente capitolato, all'osservanza:

- a) del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 01.02.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
- d) del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.;
- e) della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20 e s.m.i, della Legge Regionale 03.08.2011, n. 15 e s.m.i. e del Regolamento Regionale 08.08.2012, n. 7/R avente ad oggetto "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali);
- f) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, seppur emanate durante il periodo di concessione, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità, la vecchiaia e le malattie professionali;
- g) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
- h) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili alla concessione in oggetto, con particolare riferimento alle leggi antimafia;
- i) di tutte le leggi e disposizioni relative al diritto al lavoro delle persone disabili.
- l) di tutte le leggi e disposizioni normative vigenti e/o che potranno essere emanate durante il periodo di concessione e che siano direttamente attinenti ai servizi svolti.

Il concessionario, inoltre, si impegna e obbliga ad applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi.

Art. 9 – SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO

In ottemperanza e garantendo il rispetto della normativa vigente, ed in particolare del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., il concessionario assume nei confronti del personale impiegato ogni responsabilità inerente la sicurezza del luogo di lavoro per tutti i servizi, le opere e le forniture previste dal presente Capitolato.

Prima della stipulazione del contratto il concessionario dovrà consegnare all'Amministrazione il documento di valutazione dei rischi riferito in modo specifico alle attività oggetto della concessione con le relative procedure esecutive ed operative che dovranno essere seguite dal personale impiegato nei servizi.

Il suddetto documento è parte integrante del contratto.

CAPO II

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 10 – APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO

Il concessionario dovrà provvedere all'apertura e chiusura del Cimitero Comunale secondo i seguenti orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| - dal 1° novembre al 28 febbraio | dalle ore 8,00 alle ore 17,00 |
| - marzo e ottobre | dalle ore 8,00 alle ore 18,00 |
| - dal 1° aprile al 30 settembre | dalle ore 7,30 alle ore 19,00 |

Nel periodo di commemorazione dei defunti l'orario di chiusura è fissato alle ore 18,00. Il preciso periodo temporale verrà comunicato annualmente con nota scritta dell'Amministrazione.

L'apertura e la chiusura deve essere garantita in tutti i giorni dell'anno, festività comprese.

Durante i periodi di apertura il concessionario dovrà sempre garantire la presenza di almeno un operatore presso il Cimitero Comunale dotato di specifico cellulare di servizio il cui numero dovrà essere indicato su specifico cartello da posizionare all'ingresso del Cimitero.

Il concessionario dovrà inoltre segnalare al Comune il nominativo, con relativo recapito telefonico, del responsabile del personale in servizio presso il Cimitero per ogni eventuale emergenza e/o necessità.

Deve essere, inoltre, garantita l'apertura e la chiusura del Cimitero Comunale in caso di celebrazioni religiose effettuate nell'arco dell'anno, al di fuori dei normali orari di apertura.

Il concessionario dovrà anche garantire l'apertura e la chiusura del locale interno al Cimitero ove possono essere temporaneamente, in via eccezionale, depositate le salme.

Art. 11 – CONTROLLO

Il concessionario, nell'ambito delle proprie competenze e senza con ciò assumere alcuna responsabilità, vigilerà affinché, sia da parte dei visitatori, sia da parte di personale eventualmente addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e decoroso, avvertendo tempestivamente la Polizia Municipale ove ne apparisse necessario l'intervento.

Il concessionario dovrà provvedere a verificare che i soggetti che intendono provvedere all'esecuzione di interventi manutentivi sulle tombe e/o monumenti privati siano in possesso della prescritta autorizzazione comunale.

In caso di mancanza della citata autorizzazione dovrà essere prontamente fatta segnalazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

Il concessionario dovrà anche verificare che gli utenti autorizzati dal Comune ad accedere con la bicicletta all'interno del Cimitero comunale siano effettivamente in possesso della

suddetta autorizzazione ed utilizzino la bicicletta unicamente come sostegno durante il movimento, segnalando qualunque irregolarità agli uffici comunali.

Dovranno anche essere segnalate al Comune tutte le eventuali anomalie e/o criticità riscontrate durante lo svolgimento dei servizi.

Art. 12 – PULIZIA

Il concessionario dovrà provvedere a tenere pulita l'area cimiteriale con le seguenti modalità:

- raccolta dei rifiuti mediante spazzamento manuale o con mezzi meccanici, in tutte le zone pavimentate entro le mura perimetrali del Cimitero e nel piazzale di fronte all'ingresso principale posto in via Cimitero;
- pulizia dei servizi igienici posti all'interno del cimitero, con rimozione di eventuali ragnatele, lavaggio dei pavimenti e delle piastrelle di rivestimento, lavaggio con disinfezione dei water, degli orinatoi e dei lavabi, lavaggio e spolveratura delle porte interne ed esterne, fornitura e sostituzione della carta igienica, degli asciugamani di carta e del sapone liquido;
- svuotamento di tutti i contenitori posizionati all'interno del Cimitero adibiti alla raccolta dei rifiuti, raccolta di ogni genere di rifiuti abbandonati nell'area cimiteriale e riversamento degli stessi negli appositi contenitori posti nei vialetti;
- raccolta differenziata di rifiuti presenti nel Cimitero comunale secondo le modalità vigenti sull'intero territorio comunale. I rifiuti raccolti in modo differenziato dovranno essere conferiti, a cura e spese del concessionario, presso l'area comunale di stoccaggio in via del Piaggio secondo le previste procedure della raccolta differenziata in vigore nel Comune di Galliate prestando attenzione a non sovraccaricare i contenitori della predetta area di stoccaggio in un unico giorno;
- pulizia dell'area attorno ai contenitori dopo la raccolta dei rifiuti;
- raccolta delle corone di fiori appassiti e relativi fusti;
- pulizia periodica delle caditoie di raccolta delle acque piovane;
- pulizia dei vialetti con pavimentazione in porfido ed autobloccanti in cemento;
- pulizia dei percorsi interni ai campi cimiteriali compresa estirpazione di erbe infestanti e livellamento del terreno con eventuale riporto dello stesso;
- pulizia periodica di tutte le zone pavimentate coperte, fuori e sotto terra, con rimozione delle ragnatele, spolveratura delle pareti libere, delle lapidi di guerra, degli steli e dei monumenti e conseguente lavatura dei pavimenti con idonei detergenti a mano o con mezzi meccanici;
- pulizia periodica della camera mortuaria e del porticato della chiesa cimiteriale;
- pulizia periodica dei locali adibiti a ricovero dei mezzi d'opera e dei veicoli con rimozione delle ragnatele, spazzatura e raccolta dei rifiuti;
- pulizia fontanelle e, durante il periodo invernale, apertura dei rubinetti per evitare che l'acqua ghiacci al loro interno con conseguente rottura delle tubazioni;
- pulizia, almeno 2 volte all'anno, di tutti i canali di gronda della Chiesa cimiteriale e delle tombe comunali.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la fornitura delle attrezzature, dei materiali, dei prodotti e quanto occorra per le prestazioni precedentemente elencate.

I rifiuti cimiteriali dovranno essere depositati negli appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale secondo le procedure impartite dal Consorzio per lo smaltimento di rifiuti di Novara, che provvederà al successivo smaltimento.

In caso di abbandono di rifiuti o di materiali da parte dell'esecutore di lavori di manutenzione dei monumenti e/o tombe private, il concessionario dovrà tempestivamente comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale quanto verificatosi per gli opportuni interventi di pulizia e sistemazione.

Il Comune si impegna a revocare le autorizzazioni a svolgere lavori presso il Cimitero a coloro che persistano nello sporcare, abbandonare rifiuti e materiale di risulta, senza provvedere alla pulizia, alla rimozione ed al ripristino allo stato originario dei luoghi.

Art. 13 – MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione di tutte le aree cimiteriali a verde pubblico mediante rasatura periodica dei prati, in modo tale che l'erba non superi mai i cm. 10 di altezza, falciatura, diserbatura ed estirpazione delle erbe infestanti nascenti sia sul suolo che negli interstizi dei manufatti pubblici, potatura delle siepi e loro eventuale estirpazione.

I suddetti interventi dovranno essere effettuati anche in corrispondenza delle aree verdi poste di fronte all'ingresso principale del Cimitero, nel parcheggio lungo la strada vicinale Cavallè ed in corrispondenza del parcheggio lungo via Varallino.

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale le opere di manutenzione straordinaria e di estirpazione di alberi di alto fusto e tutte le ripiantumazioni.

Nel periodo estivo il concessionario dovrà provvedere alla bagnatura di tutte le aiuole e le fioriture esistenti nelle aree verdi indicate nel presente articolo.

Art. 14 – SGOMBERO NEVE

Il concessionario, in caso di nevicata, dovrà provvedere allo sgombero della neve lungo l'intera larghezza di tutti i viali interni al Cimitero ed in corrispondenza degli ingressi.

Le operazioni di sgombero dovranno iniziare quando il manto nevoso avrà raggiunto uno spessore di cm. 5,00, come previsto per il servizio lungo le strade comunali.

E' obbligo del concessionario provvedere inoltre allo spargimento, lungo tutti i percorsi interni ed in corrispondenza degli ingressi, di sabbia e sale in caso di gelate notturne per evitare pericoli al transito pedonale.

La responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e/o cose, in tali occasioni, è unicamente del concessionario.

La fornitura di sabbia e sale da spargere in caso di gelate è a totale carico del concessionario.

Art. 15 – APPOSIZIONE ACCESSORI FUNEBRI

Il concessionario dovrà provvedere all'apposizione di accessori funebri (scritte, fotografie, portafiore, portalumini, ecc.) sulle tombe di famiglia, sui loculi, sulle cellette ossario, nel rispetto di quanto previsto nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dagli atti di concessione riguardanti le singole sepolture.

Gli accessori saranno forniti al concessionario direttamente dai concessionari delle tombe, dei loculi e delle cellette ossario e/o dall'Amministrazione Comunale.

All'atto della consegna da parte dei concessionari delle tombe, dei loculi o cellette e/o dall'Amministrazione Comunale il concessionario dovrà rilasciare apposita ricevuta di avvenuta presa in carico degli stessi indicando giorno, data, ora, nome di chi consegna e nome di chi riceve.

Il materiale fornito dovrà essere posizionato entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dello stesso, salvo comprovate situazioni che non permettono il rispetto del termine suindicato.

Le suddette situazioni dovranno essere immediatamente comunicate, con nota scritta, dal concessionario all'Amministrazione Comunale.

Art. 16 – TENUTA REGISTRI CIMITERIALI

Il concessionario dovrà provvedere alla compilazione dei registri cimiteriali nel rispetto di quanto previsto all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17 – ROTTURA CASSE

Nel caso di rottura di casse nei colombari, conseguentemente ad esplosione da gas putrefattivi, il concessionario dovrà provvedere all'immediata pulizia di tutte le superfici esterne interessate (lastre chiusura loculi, pareti verticali, pavimento porticato) mediante lavaggio con soluzioni disinfettanti.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere a segnalare immediatamente all'Ufficio Tecnico comunale gli estremi identificativi della sepoltura per la conseguente ricerca dei parenti del defunto che dovranno accollarsi l'onere delle spese di apertura e chiusura del loculo, previa sostituzione della cassa mortuaria, oltre ai costi di pulizia di cui al precedente comma del presente articolo che dovranno essere riconosciuti direttamente al concessionario.

Nel caso di rottura di casse in tombe private, le spese di pulizia e di disinfezione sono a carico dei privati concessionari che dovranno essere avvisati dal concessionario o dall'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 18 – APPOSIZIONE SIGILLI COMUNALI

Il concessionario dovrà assistere alle funzioni ed operazioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90 e successive modificazioni ed integrazioni, attestandone la regolarità, ed apporre i sigilli recanti l'impronta del Comune di Galliate.

CAPO III

PRESTAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Art. 19 – INUMAZIONI E TUMULAZIONI – NORMA GENERALE

Il concessionario provvederà a ricevere le salme presso il Cimitero ed accompagnarle sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione ed effettuando tutte le operazioni di inumazione o tumulazione.

Tutte le operazioni previste negli artt. 20 – 21 – 22 – 23 del presente CAPO III dovranno essere effettuate dal concessionario unicamente previa verifica del possesso da parte dei titolari delle concessioni cimiteriali di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 20 – INUMAZIONI E TUMULAZIONI – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

E' compito del concessionario provvedere ai seguenti servizi con le modalità operative indicate:

20.1 – INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE

- scavo eseguito a macchina e/o a mano fino al raggiungimento della quota di posizionamento del feretro, previa installazione di idonea armatura di sostegno delle pareti per evitare possibili franamenti;
- in caso di eventuale riquadramento eseguito a mano delle pareti e del fondo dello scavo dovrà essere predisposta idonea armatura di sostegno delle pareti per evitare possibili franamenti;
- deposito del terreno in prossimità dello scavo, evitando danneggiamenti alle sepolture adiacenti e possibili franamento nello scavo;
- le eventuali ossa rinvenute durante le operazioni di scavo dovranno essere raccolte nelle apposite cassette e depositate nelle cellette ossario o nell'ossario comune. Gli eventuali indumenti od altro materiale dovranno essere smaltiti utilizzando gli appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale;
- inumazione del feretro;
- reinterro dello scavo con terreno depositato a margine dello stesso e prima compattazione del materiale;
- carico del materiale di risulta e trasporto dello stesso con mezzi meccanici in area esterna al cimitero;
- formazione di aiuola in terra;
- pulizia e sistemazione dell'area;
- eventuale apporto di terreno con relativa compattazione in caso di cedimenti e/o assestamenti del precedente reinterro per tutte le volte necessarie fino alla completa stabilizzazione del riempimento effettuato. L'onere del terreno da apportare per garantire la stabilizzazione è a completo carico del concessionario,

20.2 – TUMULAZIONE

A) IN LOCULO:

- rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- tumulazione del feretro con apposito montafereetri;
- chiusura del loculo mediante lastra prefabbricata in cls o mediante realizzazione di muro in mattoni, da effettuarsi immediatamente al termine delle operazioni di tumulazione e nel rispetto dell'art. 76 del D.P.R. 285/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- formazione di intonaco sulla muratura di chiusura del loculo o sigillatura della lastra prefabbricata in cls;
- posa in opera della lastra di marmo di chiusura;
- fornitura di materiale edile vario;
- pulizia e sistemazione dell'area.

B) IN CELLETTE OSSARIO:

- rimozione della lastra di chiusura della celletta ossario;
- tumulazione dei resti mortali con apposito montafereetri;
- chiusura della celletta ossario mediante lastra prefabbricata in cls o mediante realizzazione di muro in mattoni da effettuarsi immediatamente al termine delle operazioni di tumulazione;
- formazione di intonaco sulla muratura di chiusura della celletta o sigillatura della lastra prefabbricata in cls;
- posa in opera della lastra di marmo di chiusura;
- fornitura di materiale edile vario;
- pulizia e sistemazione dell'area.

C) IN TOMBE INTERRATE E/O FUORI TERRA:

- sollevamento della lastra di chiusura della tomba e dell'eventuale sigillo in cemento e/o rimozione della lastra di chiusura del loculo e/o della celletta ossario;
- predisposizione di idoneo piano di lavoro in corrispondenza del loculo ove dovranno essere tumulati il feretro o i resti mortali;
- tumulazione del feretro o dei resti mortali mediante mezzi meccanici idonei al posizionamento degli stessi in corrispondenza del piano di tumulazione;
- chiusura del loculo mediante realizzazione di muro in mattoni e/o lastra in cls prefabbricata, ove possibile in base alla dimensione dei loculi e/o cellette ossario e nel rispetto dell'art. 76 del D.P.R. 285/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- formazione di intonaco sulla muratura di chiusura del loculo o sigillatura della lastra prefabbricata in cls;
- posa in opera della lastra di marmo di chiusura e dell'eventuale sigillo in cemento;
- fornitura di materiale edile vario;
- pulizia e sistemazione dell'area.

Art. 21 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI – NORMA GENERALE

Le esumazioni ed estumulazioni sono regolate dalle specifiche norme previste dal D.P.R. 285/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale del concessionario che esegue le suddette operazioni dovrà indossare idonee protezioni igienico/sanitarie.

Il concessionario dovrà provvedere, nel caso di esumazione ordinaria, al collocamento delle ossa nell'ossario comune, o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali, previa deposizione in apposita cassetta di zinco, nella celletta ossario.

I resti mortali provenienti dalle operazioni di estumulazione dovranno essere depositati in apposite cassette per il posizionamento in cellette e/o tombe di famiglia previo specifico atto di concessione rilasciato dal Comune.

In mancanza di atto di concessione i resti mortali dovranno essere depositati nell'ossario comune.

Tutto il materiale rinvenuto nelle operazioni di esumazione ed estumulazione dovrà essere, a cura del concessionario, depositato negli appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale, che provvederà allo smaltimento degli stessi.

I contenitori dovranno essere posizionati in luogo protetto, asciutto ed al riparo da qualsiasi intemperie.

Art. 22 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI. DESCRIZIONE DEI SERVIZI.

E' compito del concessionario provvedere ai seguenti servizi:

22.1 – ESUMAZIONI DA CAMPO COMUNE

- scavo eseguito a macchina e/o a mano fino al raggiungimento del feretro previa installazione di idonea armatura di sostegno delle pareti per evitare possibili franamenti;
- deposito del terreno in prossimità dello scavo, evitando danneggiamenti alle sepolture adiacenti e franamenti nello scavo;
- apertura del feretro e raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassette di zinco, raccolta di indumenti, imbottiture e parti di legno;
- sistemazione delle cassette di zinco in cellette ossario, in tomba di famiglia, in loculo o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;
- riduzione, mediante opportuna attrezzatura, delle parti di legno ed in metallo, disinfezione delle stesse, raccolta unitamente agli eventuali indumenti ed imbottiture e sistemazione nei contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale con le modalità impartite dal Consorzio per lo smaltimento rifiuti di Novara;
- rinterro dello scavo eseguito a macchina con terreno a margine dello stesso;
- pulizia e sistemazione dell'area;
- eventuale apporto di terreno con relativa compattazione in caso di cedimenti e/o assestamenti del precedente rinterro per tutte le volte necessarie fino alla completa stabilizzazione del riempimento effettuato. L'onere del terreno da apportare per garantire la stabilizzazione è a completo carico del concessionario.

RINVENIMENTO DI SALME INDECOMPOSTE

In caso di rinvenimento di salme indecomposte durante le operazioni di esumazione, le stesse dovranno essere collocate in apposita cassa di legno fornita dai parenti del defunto e nuovamente inumate secondo le procedure indicate al precedente punto 21.1.

E' possibile anche procedere alla tumulazione, previa collocazione del feretro nella doppia cassa, ai sensi degli artt. 30, 31 e 77 del D.P.R. 285/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

22.2 – ESTUMULAZIONI

A) DA LOCULO

- rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- montaggio di ponteggio o utilizzo di montafereetri per l'estumulazione;
- demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in cls prefabbricato;
- apertura del feretro, raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassette di zinco, raccolta di indumenti, imbottiture e parti di legno;
- sistemazione delle cassette di zinco in cellette ossario, in tombe di famiglia o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;
- riduzione, mediante opportuna attrezzatura, delle parti in legno ed in metallo, disinfezione delle stesse, raccolta unitamente agli eventuali indumenti ed imbottiture e sistemazione in contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale;
- posa in opera della lastra di marmo di chiusura;
- pulizia e sistemazione dell'area.

B) DA CELLETTA OSSARIO

- rimozione della lastra di chiusura della celletta;
- montaggio di ponteggio o utilizzo di montafereetri per l'estumulazione;
- demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in cls prefabbricato;
- trasferimento delle cassette in altre cellette, in loculi, in tombe di famiglia o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;
- posa in opera della lastra di marmo di chiusura;
- pulizia e sistemazione dell'area.

C) DA TOMBA INTERRATA E/O FUORI TERRA

- sollevamento della lastra di chiusura della tomba, dell'eventuale sigillo in cemento e/o rimozione della lastra di chiusura del loculo;
- predisposizione di idoneo piano di lavoro in corrispondenza del loculo ove dovrà essere estumulato il feretro;
- montaggio di ponteggio o utilizzo di montafereetri;
- demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in cls prefabbricata;
- apertura del feretro, raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassette di zinco, raccolta di indumenti, imbottiture e parti di legno;
- sistemazione delle cassette di zinco in cellette ossario, in tombe di famiglia o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;

- riduzione, mediante opportuna attrezzatura, delle parti in legno ed in metallo, disinfezione delle stesse, raccolta unitamente agli eventuali indumenti ed imbottiture e sistemazione in contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale;
- posa della lastra di chiusura della tomba;
- pulizia e sistemazione del piano del loculo e dell'area.

Art. 23 – TRASLAZIONI

In caso di trasferimento di singola salma o più salme e/o di singoli resti mortali o più resti mortali effettuati nell'ambito del cimitero, nella medesima tomba o fra sepolture diverse (tombe, cappelle, loculi), le tariffe applicate saranno pari alla somma dei singoli servizi scontati del 20%.

Eventuali operazioni di verifica e/o apertura delle tombe richieste al concessionario dagli utenti e non rientranti nelle tariffe di cui al presente Capitolato verranno quantificate dal concessionario stesso in base ai costi orari del personale ed al tempo impiegato nelle predette verifiche da effettuarsi alla presenza dei richiedenti.

Il pagamento delle predette operazioni dovrà essere effettuato dai richiedenti al concessionario ad avvenuta effettuazione dei lavori che dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. -24 - ALTRE OPERAZIONI

Tutte le operazioni elencate nei precedenti articoli 20, 21, 22, sono di carattere generale e, pertanto, in caso di particolari operazioni che dovessero richiedere ulteriori lavori oltre a quelli elencati, il concessionario dovrà provvedere ad effettuare tutto quanto necessario ed indispensabile per il regolare svolgimento del servizio senza possibilità di pretendere ulteriori e/o diversi corrispettivi rispetto agli importi elencati nel successivo art. 35 del presente Capitolato.

Art. 25 – ILLUMINAZIONE VOTIVA

25.A) Oggetto

Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla distribuzione dell'energia elettrica relativa all'impianto d'illuminazione votiva dell'intero Cimitero ed all'installazione delle stesse lampade votive.

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione ed alla manutenzione degli impianti per l'illuminazione elettrica votiva delle tombe, delle cappelle, dei loculi, delle cellette ossario e delle lapidi, esistenti e costruende, site all'interno del perimetro del Cimitero Comunale.

E' compresa, a totale carico ed onere del concessionario, anche la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici a servizio della Chiesa cimiteriale, dell'attiguo porticato e di tutti i servizi ed aree interne del Cimitero.

25.B) Obblighi del concessionario

Sono a totale carico del concessionario i seguenti oneri ed obblighi:

- 1) Intestazione dei contatori e pagamento delle fatture inerenti la fornitura dell'energia elettrica;

- 2) Revisioni periodiche e manutenzioni ordinarie degli impianti a bassa tensione esistenti che si rendessero necessari onde conservarli sempre in buono stato di funzionamento;
- 3) Osservanza di tutte le norme CEI vigenti ed emanate nel periodo di concessione ed utilizzo di materiali ed apparecchi muniti del marchio di qualità (IMQ);
- 4) Alimentazione delle lampade a bassissima tensione dell'impianto d'illuminazione votiva.

Tutti i lavori manutentivi relativi agli impianti ed ai nuovi allacciamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente dal concessionario che vi provvederà con proprio personale.

Il concessionario è tenuto a demolire e ricostruire tutte le opere dallo stesso eseguite in difformità dalle prescrizioni citate nel presente Capitolato, dalle norme CEI in vigore e da quanto prescritto dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il concessionario non è responsabile dei lavori eseguiti da ditte esterne per eventuali ampliamenti del Cimitero appaltati dall'Amministrazione Comunale.

In caso di ampliamenti del Cimitero Comunale l'Amministrazione è libera di procedere all'appalto dei lavori, comprensivi delle opere elettriche riguardanti l'illuminazione votiva, senza che il concessionario dei servizi possa rivendicare alcun diritto di esecuzione diretta o vantare prelievi.

Tutti gli impianti dovranno funzionare senza interruzione giorno e notte, salvo le sospensioni per lavori straordinari. Ove il servizio non procedesse regolarmente per cause imputabili al concessionario, ed ove questi non osservi il Capitolato e le clausole contrattuali, il Comune provvederà a diffidarlo assegnando adeguato termine per ogni regolarizzazione. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

25.C) Condizioni per allacciamenti ed abbonamenti

I concessionari di loculi, cellette, tombe di famiglia e sepolture in campo comune, qualora intendano installare una o più lampade votive, devono presentare richiesta di allacciamento direttamente al concessionario, compilando apposita domanda su moduli forniti dallo stesso. Tale domanda dovrà contenere il nominativo ed il numero della concessione cimiteriale, il quantitativo delle lampade da installare, il nominativo e l'indirizzo del richiedente, il corrispettivo per spese di impianto e quello annuo d'abbonamento.

I nuovi allacciamenti dovranno essere realizzati entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle domande da parte dei cittadini e previo relativo pagamento dell'importo d'allacciamento.

L'abbonamento avrà la durata di un anno con scadenza 31 dicembre e si intenderà rinnovato tacitamente per ugual periodo qualora non intervenga disdetta 3 (tre) mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata A.R.

Il concessionario ha diritto alla riscossione delle quote di abbonamento per tutti gli anni di durata della concessione.

La quota di abbonamento potrà essere riscossa dal concessionario, in modo anticipato, a partire dal mese di febbraio dell'anno di riferimento.

La quota di abbonamento riferita al 1° anno di allacciamento dovrà essere conteggiata con riferimento agli effettivi mesi di funzionamento dell'allacciamento (la quota mensile deve essere considerata per frazioni superiori a 15 (quindici) giorni).

Sarà tollerato un periodo di mora non superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto alla data di scadenza del periodo di pagamento trascorsi i quali il concessionario, provvederà ad esporre specifici avvisi di diffida in corrispondenza degli allacciamenti non pagati. Trascorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dagli avvisi di diffida il concessionario potrà interrompere l'allacciamento risultando quindi decaduto l'abbonamento.

Il concessionario deve trasmettere al Comune l'elenco degli utenti morosi che sono stati sollecitati per regolarizzare il pagamento dell'abbonamento annuale.

L'esecuzione delle opere di riallaccio saranno considerate equivalenti a nuovo allacciamento e, pertanto, l'utente dovrà provvedere a pagare il corrispettivo previsto per le spese d'impianto.

I pagamenti degli importi d'abbonamento andranno effettuati dall'utente secondo le modalità ritenute più opportune dal concessionario e che lo stesso comunicherà con appositi avvisi presso il Cimitero comunale dopo averne fornito preventiva informazione al Comune.

Il periodo previsto per il pagamento deve avere durata pari ad almeno 1 (un) mese.

Il concessionario, per facilitare il pagamento dell'abbonamento annuale, dovrà garantire la presenza di un proprio incaricato presso il Cimitero Comunale per almeno 7 (sette) giorni durante il mese in cui viene fissata la riscossione.

Il periodo di riscossione dovrà essere reso noto alla cittadinanza con specifici avvisi, a carico del concessionario, da posizionare in corrispondenza degli ingressi del cimitero ed in tutti i campi in cui è suddiviso lo stesso con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso rispetto alla data d'inizio della riscossione.

I suddetti avvisi dovranno essere costantemente presenti per tutto il periodo della riscossione.

E' vietato agli abbonati di asportare e cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire impianti non autorizzati, cedere o subaffittare la corrente, accendere ceri nel lampadario contenente la lampada.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salvo ogni altra azione civile o penale.

Il concessionario, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, deve fornire l'elenco aggiornato degli abbonati o altri dati relativi al servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta medesima.

25.D) Disposizioni generali e costi

Allo scadere del contratto di concessione l'impianto d'illuminazione dovrà essere consegnato al Comune in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento.

Tutte le opere, le attrezzature ed i materiali costituenti l'impianto esistente sono di proprietà del Comune, così come resteranno di proprietà del Comune tutte le installazioni, modifiche ed ampliamenti che si renderanno necessari e che dovranno essere eseguiti dal concessionario a sue cure e spese durante il periodo della concessione.

Le interruzioni di energia elettrica indipendenti dal concessionario e causate da forza maggiore non daranno luogo a responsabilità, rimborsi o pretese di sorta.

Le lampade votive della tomba ai Caduti per la Patria, degli ossari e della Chiesa Cimiteriale, saranno illuminate gratuitamente e, pertanto, l'onere economico è a totale carico del concessionario.

Gli utenti dovranno corrispondere al concessionario del servizio i seguenti importi al netto di eventuale I.V.A. di legge:

- a) quota d'impianto per allacciamento di tombe di famiglia di qualsiasi genere, di loculi e di cellette ossario: € 20,00;
- b) abbonamento annuo per ogni lampada installata con eventuale sostituzione gratuita delle lampade: € 16,50.

Art. 26 – PENALITA'

In caso di inosservanza o di inadempienze da parte del concessionario delle norme contenute nel presente Capitolato, il Comune applicherà una penale variabile da € 1.000,00 ad € 3.000,00, in relazione alla gravità dell'inadempimento fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni e l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta inviata via P.E.C. al concessionario che avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione.

Nei 30 (trenta) giorni successivi il Comune, dopo aver effettuato una valutazione delle giustificazioni addotte, determinerà l'eventuale importo definitivo della penale che dovrà essere corrisposta dal concessionario nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di applicazione della penale.

Il decorso infruttuoso del suddetto termine autorizza il Comune a rivalersi sul deposito cauzionale.

In caso di mancato rispetto dei termini previsti dagli artt. 15 e 25.C del presente Capitolato l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'applicazione delle penali nei confronti del concessionario oltre all'eventuale attivazione delle procedure di rimborso agli utenti che hanno subito disservizi e/o ritardi.

Art. 27 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Per la partecipazione alla gara deve essere costituita una garanzia provvisoria di € 2.000,00 con le modalità previste nel bando di gara.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto nei termini previsti per colpa e/o per inadempienza dell'aggiudicatario l'Amministrazione Comunale incamererà la garanzia provvisoria revocando l'aggiudicazione.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato il concessionario, prima della firma del contratto, dovrà provvedere a prestare nei confronti del Comune una garanzia definitiva di importo pari ad € 20.000,00 avente validità per tutti i 5 anni di durata della concessione. La garanzia definitiva dovrà essere prestata nel rispetto delle modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3, del D. L.vo 50/2016 e s.m.i.

In ogni caso spetterà al Comune un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia per ogni somma della quale il Comune dovesse ritenersi creditore a qualsiasi titolo.

Al concessionario incomberà l'obbligo, sotto pena di decadenza dalla concessione, di reintegrare la garanzia ogni volta che ciò si rendesse necessario entro il termine stabilito dal Comune e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

La garanzia definitiva resterà vincolata sino all'esaurimento degli obblighi derivanti dalla concessione e sarà restituita entro 60 (sessanta) giorni dallo scadere di tale termine salvo i casi di decadenza o di inadempienza contrattuale.

Art. 28 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

In considerazione della particolare tipologia oggetto della concessione è fatto divieto al concessionario di subappaltare o cedere in parte od in tutto i servizi oggetto del presente Capitolato.

Art. 29 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

La gestione dei servizi verrà effettuata dal concessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri.

Tutti i mezzi e le attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi dovranno essere forniti dal concessionario e dovranno essere omologati secondo le vigenti normative di sicurezza sul lavoro.

Il concessionario prima dell'avvio del servizio dovrà fornire al Comune l'elenco dei mezzi e delle attrezzature che verranno impiegati presso il Cimitero con i relativi documenti di omologazione.

Il concessionario risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata della concessione, sollevando l'Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 30 – DANNI A TERZI

Il concessionario assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per danni che dovesse derivare, oltre che dall'attività svolta, dalla cattiva conservazione dei luoghi e delle opere esistenti in ambito cimiteriale, imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, nonché dagli altri atti tutti ad esso connessi e dal relativo contratto.

Il concessionario risponderà direttamente, ai sensi degli artt. 2043 e segg. del Codice Civile e delle altre norme di legge, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati, nello svolgimento dei servizi, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.

A tal fine il concessionario dovrà stipulare apposito contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un importo assicurato pari ad almeno € 1.000.000,00 per tutta la durata del periodo di concessione. Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata al Comune prima della stipulazione del contratto.

Art. 31 – DECADENZA E RISOLUZIONE

Il Comune si riserva il pieno diritto di dichiarare la decadenza e di risolvere il contratto, senza che il concessionario possa eccepire o pretendere alcunché per una o più delle seguenti cause:

- 1) mancata assunzione dei servizi alla data definita;

- 2) gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi in gestione, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dal Comune;
- 3) negligenza o deficienza nell'espletamento dei servizi con frequente ripetersi di infrazioni alle disposizioni di cui al Capitolato;
- 4) inosservanza ripetuta nel tempo delle prescrizioni fornite dall'Amministrazione Comunale relativamente alle modalità di esecuzione dei servizi;
- 5) impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora gli ostacoli non siano stati rimossi nei termini prefissati dall'Amministrazione Comunale stessa;
- 6) violazione dell'obbligo di tenere indenne il Comune da qualsivoglia azione, pretesa, richiesta;
- 7) violazione di norme di legge o perdita da parte del concessionario di uno dei requisiti essenziali per la permanenza del rapporto contrattuale;
- 8) violazione del divieto di subappaltare in qualsivoglia modo ed a qualsiasi titolo, i servizi oggetto del presente Capitolato o parte di essi;
- 9) cessione del contratto.

Nel caso si riscontri la presenza di una o più delle precedenti cause il Comune provvederà alla comunicazione immediata al concessionario mediante nota inviata tramite P.E.C., il quale dovrà fare seguire le proprie controdeduzioni entro i 7 (sette) giorni seguenti la data di ricevimento. Nei successivi 30 (trenta) giorni il Comune adotterà le proprie determinazioni.

La decadenza comporterà, in ogni caso, l'incameramento di diritto della cauzione, senza che ciò costituisca pregiudizio all'Amministrazione Comunale per eventuali maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di farsi consegnare dal concessionario tutti i macchinari, le attrezzature, i materiali e quant'altro occorre per la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato; in altri termini tutto quanto sia necessario, anche sotto il profilo amministrativo per non interrompere lo svolgimento dei servizi.

Il concessionario si dovrà presentare, nel termine assegnato dal Comune, per la redazione dell'apposito verbale di ricognizione e di consistenza. Qualora il concessionario non si presenti per la redazione del verbale di cui sopra e per la consegna dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e di quant'altro occorre per la gestione dei servizi, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla presenza di due testimoni.

I macchinari, le attrezzature, i materiali e quant'altro occorre per la gestione dei servizi, qualora rilevati in via definitiva dall'Amministrazione Comunale con procedura d'urgenza, saranno valutati e liquidati di comune accordo fra le parti o in caso di disaccordo con ricorso al Tribunale di Novara.

Ogni eventuale spesa diretta o indiretta o danno conseguente alla pronuncia di decadenza o alla risoluzione del contratto sono a totale carico del concessionario.

Art. 32 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia e di qualsivoglia natura che dovesse sorgere tra le parti relativamente al presente Capitolato che non potrà essere risolta in via amichevole sarà deferita al Tribunale di Novara.

Art. 33 – SPESE INERENTI AL CONTRATTO

Tutte le spese dirette ed indirette inerenti e comunque conseguenti alla gestione di cui al presente Capitolato, come pure quelle relative alla stipulazione del contratto, comprese le imposte e le tasse, saranno a totale carico del concessionario.

Il concessionario è espressamente obbligato a rimborsare al Comune tutte le spese di qualsiasi tipo che il Comune dovesse sostenere per inadempimenti dello stesso agli obblighi ad esso spettanti, oltre al pagamento degli interessi legali vigenti, il tutto senza pregiudizio per eventuali maggiori risarcimenti o diversi provvedimenti che possano essere di competenza del Comune.

CAPO IV

RAPPORTI ECONOMICI TRA CONCESSIONARIO E COMUNE

Art. 34 – CANONE

Il concessionario dovrà riconoscere al Comune il canone annuo offerto in fase di gara in aumento rispetto a quello posto a base di gara suddiviso in € 9.000,00 per servizi cimiteriali ed in € 5.000,00 + IVA per la gestione dell'impianto d'illuminazione votiva.

Il canone riconosciuto al Comune dovrà essere versato dal Concessionario in 2 (due) rate semestrali anticipate di uguale importo scadenti il 31 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno.

A pagamento avvenuto il Comune emetterà specifica fattura.

Art. 35 – IMPORTI PER ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Per l'esecuzione delle prestazioni indicate al Capo III del presente Capitolato, vengono riconosciuti al concessionario i seguenti corrispettivi al netto di eventuale I.V.A. di legge:

| | |
|-----------------------|----------|
| <u>INUMAZIONI</u> | € 290,00 |
| <u>ESUMAZIONI</u> | € 290,00 |
| <u>TUMULAZIONI</u> | |
| - IN LOCULO | € 290,00 |
| - IN CELLETTA OSSARIO | € 190,00 |
| - IN TOMBA | € 290,00 |
| <u>ESTUMULAZIONI</u> | |
| - DA LOCULO | € 290,00 |
| - DA CELLETTA OSSARIO | € 190,00 |
| - DA TOMBA | € 290,00 |

Gli importi suindicati, al netto di eventuale IVA di legge, dovranno essere versati dai richiedenti i servizi direttamente al concessionario prima dell'effettuazione delle operazioni e previa acquisizione della prevista autorizzazione comunale.

Il concessionario dovrà rilasciare specifica quietanza del pagamento avvenuto.

Art. 36 – AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI

Il concessionario ha facoltà di richiedere al Comune, a far corso dal 2° anno, con decorrenza dalla data dell'atto amministrativo di affidamento, l'aggiornamento degli importi indicati agli artt. 25.D e 35 del presente Capitolato sulla base di eventuale variazione degli indici ISTAT di riferimento.

L'aggiornamento annuale dovrà essere richiesto tramite lettera inviata via P.E.C. per la conseguente verifica ed approvazione da parte dei competenti Organi Comunali.

Il concessionario dovrà inoltre produrre tutta la documentazione integrativa che il Comune riterrà eventualmente opportuno richiedere prima dell'adozione dell'atto amministrativo di approvazione dell'aggiornamento degli importi dei servizi.

La percentuale dell'eventuale aggiornamento degli importi dei servizi sarà applicata anche al canone che il Concessionario riconosce al Comune così come previsto all'art. 34 del presente Capitolato.

Indice

CAPO I – **NORME GENERALI**

| | | |
|--------|---|--------|
| Art. 1 | Oggetto della concessione | pag. 2 |
| Art. 2 | Durata della concessione | pag. 2 |
| Art. 3 | Organizzazione del personale | pag. 3 |
| Art. 4 | Obblighi e responsabilità del concessionario | pag. 3 |
| Art. 5 | Denuncia degli inconvenienti | pag. 4 |
| Art. 6 | Locali all'interno dei cimiteri | pag. 4 |
| Art. 7 | Vigilanza dell'Amministrazione Comunale | pag. 4 |
| Art. 8 | Osservanza di leggi, regolamenti e contratti collettivi | pag. 5 |
| Art. 9 | Sicurezza del luogo di lavoro | pag. 5 |

CAPO II – **SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

| | | |
|---------|----------------------------------|--------|
| Art. 10 | Apertura e chiusura del cimitero | pag. 6 |
| Art. 11 | Controllo | pag. 6 |
| Art. 12 | Pulizia | pag. 7 |
| Art. 13 | Manutenzione delle aree verdi | pag. 8 |
| Art. 14 | Sgombero neve | pag. 8 |
| Art. 15 | Apposizione accessori funebri | pag. 8 |
| Art. 16 | Tenuta registri cimiteriali | pag. 9 |
| Art. 17 | Rottura casse | pag. 9 |
| Art. 18 | Apposizione sigilli comunali | pag. 9 |

CAPO III – **PRESTAZIONI A TARIFFA**

| | | |
|---------|---|---------|
| Art. 19 | Inumazioni e tumulazioni – norma generale | pag. 10 |
| Art. 20 | Inumazioni e tumulazioni – descrizione dei servizi | pag. 10 |
| Art. 21 | Esumazioni ed estumulazioni – norma generale | pag. 12 |
| Art. 22 | Esumazioni ed estumulazioni – descrizione dei servizi | pag. 12 |
| Art. 23 | Traslazioni | pag. 14 |
| Art. 24 | Altre operazioni | pag. 14 |
| Art. 25 | Illuminazione votiva | pag. 14 |
| Art. 26 | Penalità | pag. 17 |
| Art. 27 | Cauzione provvisoria e definitiva | pag. 17 |
| Art. 28 | Divieto di subappalto | pag. 18 |
| Art. 29 | Obblighi e responsabilità del concessionario | pag. 18 |
| Art. 30 | Danni a terzi | pag. 18 |
| Art. 31 | Decadenza e risoluzione | pag. 18 |
| Art. 32 | Controversie | pag. 19 |
| Art. 33 | Spese inerenti al contratto | pag. 20 |

CAPO IV – **RAPPORTI ECONOMICI TRA CONCESSIONARIO E COMUNE**

| | | |
|---------|--|---------|
| Art. 34 | Canone | pag. 21 |
| Art. 35 | Tariffe per servizi cimiteriali | pag. 21 |
| Art. 36 | Aggiornamento delle tariffe e del canone | pag. 21 |